



4 giugno 2025 | Unità di coordinamento Scuole universitarie e diritto

# Promemoria

## Esigenze riguardo alle competenze linguistiche

Le/i richiedenti con un diploma d'insegnamento o un diploma in pedagogia speciale, logopedia o terapia psicomotoria devono disporre di ottime competenze linguistiche, praticamente a livello di lingua materna, in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco o francese) poiché la lingua è lo strumento principale per svolgere la professione. Questo strumento di comunicazione deve essere padroneggiato dalle/dai richiedenti, in modo flessibile e diversificato in molteplici situazioni.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento dei diplomi, le/i richiedenti devono quindi certificare delle competenze linguistiche sufficienti in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco o francese). Come prova, per sufficienti conoscenze linguistiche in italiano, tedesco o francese, è richiesto un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale che corrisponda al livello di riferimento C2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Questo diploma può essere ottenuto anche all'estero. Una conferma dell'università che certifichi il livello C2 non è sufficiente come prova di competenza linguistica nella lingua nazionale.

Le/i richiedenti la cui lingua materna coincide con una lingua nazionale svizzera e che hanno completato l'intera scuola dell'obbligo in regioni di lingua italiana, francese o tedesca oppure hanno assolto tutta la loro formazione professionale (per i diplomi d'insegnamento: studio scientifico e formazione pratica pedagogica professionale) in regioni di lingua italiana, francese o tedesca in una lingua nazionale svizzera, non devono, di regola, presentare un diploma ufficiale di lingua. La CDPE si riserva comunque la possibilità di richiedere, in singoli casi motivati, un diploma ufficiale di lingua.

Per gli insegnanti che si limitano ad insegnare una lingua straniera diversa da una lingua nazionale (per esempio inglese o spagnolo) al livello secondario I e/o nelle scuole di maturità e quindi l'insegnamento non deve essere svolto obbligatoriamente in una lingua nazionale, è sufficiente un diploma ufficiale di lingua che corrisponda al livello di riferimento B2 del QCER come prova di competenza linguistica nella lingua nazionale. Le/i richiedenti che insegnano una lingua nazionale svizzera devono obbligatoriamente certificare una prova di competenza linguistica al livello C2 in una lingua nazionale svizzera.

## Momento della presentazione del diploma di lingua

Nei seguenti casi, il diploma di lingua può essere presentato nel corso del procedimento, *cioè nel termine di 2 anni a decorrere dall'inoltro della domanda* (la proroga del termine è esclusa!):

- diploma che proviene da uno Stato dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito,
- cittadinanza svizzera, di un altro Stato dell'AELS, dell'UE o del Regno Unito,

- diploma che proviene da uno Stato terzo, quando la persona richiedente ha già un impiego in Svizzera nella corrispondente professione, per lo svolgimento della quale è indispensabile un riconoscimento da parte della CDPE.

Se il termine stabilito non è rispettato, il procedimento viene archiviato. La proroga del termine è esclusa.

## **Esame della competenza linguistica per professioni pedagogiche**

Il centro di competenza per la formazione continua dell'Istituto di Traduzione e Interpretazione (IUED) dell'Università di Scienze Applicate Zurigo (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW), offre per le professioni pedagogiche un esame linguistico in italiano, francese o tedesco, sviluppato appositamente per esaminare le conoscenze linguistiche richieste dalla CDPE. Ulteriori informazioni in merito all'esame sono disponibili sul [sito internet della ZHAW](#).